

# Provincia di Benevento settore 2 amministrativo-finanziario

#### **DETERMINAZIONE N. 2229 DEL 30/10/2025**

OGGETTO: Costituzione del fondo per le risorse decentrate da destinare al personale non dirigente per l'anno 2025 - art. 79 CCNL Comparto Funzioni Locali del 16.11.2022.

#### IL DIRIGENTE FF

# **Atteso che:**

- Con decreto presidenziale n. 132 del 15.07.2025 avente ad oggetto "Decreto presidenziale n. 48 del 16.09.2021 e successivi n. 91 del 04.08.2022, n. 96 del 04.07.2023 e n. 162 del 19.09.2024 CONFERIMENTO INCARICO DIRIGENZIALE SETTORE 2 "AMMINISTRATIVO FINANZIARIO" al dr. Nicola Boccalone dirigente a TD ex art 110 comma 1 del TUEL Proroga incarico fino a 5 anni e non oltre la scadenza del mandato Presidenziale" che dispone la proroga dell'incarico dirigenziale al sottoscritto avv. Nicola Boccalone del Settore n. 2 "Amministrativo-Finanziario" e dei servizi ad esso collegati nonché dell'incarico di Dirigente ad interim della Struttura di Progetto n. 1 "Politiche di Coesione Programmazione Strategica ed Ufficio PNRR";
- Con decreto presidenziale n. 139 del 28.07.2025 e ss.mm.ii, è stato stabilito che il Dirigente del Settore 2 (AMMINISTRATIVO FINANZIARIO) e struttura di progetto PNRR, in caso di assenza è sostituito dal Segretario Generale, Dott.ssa Iacobellis Maria Antonietta;
- determinazione n. 1577 del 26/07/2023 con la quale è stato conferito al dott. Armando Mongiovì l'incarico di posizione organizzativa, correlata alla responsabilità del Servizio Programmazione e Bilancio, Provveditorato, Gestione economico/stipendiale del personale, Controllo Analogo dal 01/08/2023 al 31/12/2024, successivamente prorogata con determina n. 1360 del 30.06.2025 sino al 31.07.2026:

<u>Richiamato</u>, preliminarmente, il principio consolidato in materia, in base al quale la costituzione delle risorse non può formare oggetto di contrattazione integrativa, essendo riservata alla determinazione unilaterale dell'amministrazione, la quale provvede sulla base di proprie ed esclusive valutazioni, in relazione ai propri programmi di miglioramento dei servizi, nei limiti delle capacità di bilancio e soprattutto nel rispetto delle disposizioni di legge;

## Rilevato che:

1) l'Amministrazione, in applicazione delle vigenti disposizioni normative e contrattuali, approva il fondo delle risorse decentrate destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della

- produttività per il personale del comparto, al fine di consentire alla Delegazione Trattante di provvedere al riparto in sede di contrattazione con le OO.SS.;
- 2) le somme che costituiscono il fondo si distinguono in risorse stabili e variabili: le prime, acquisite al fondo, restano confermate anche per gli esercizi successivi, con i dovuti incrementi previsti dai CCNL; le seconde, quantificate annualmente, sono legate ad esigenze contingenti, alla capacità di spesa dell'ente e al recupero di eventuali risorse dovute ad economie degli anni precedenti, e possono essere inserite nel fondo solo per l'esercizio finanziario di riferimento, nel rispetto della normativa vigente;

<u>Richiamato</u> il contratto collettivo integrativo (CCI) del personale non dirigente della Provincia di Benevento, di parte giuridica per il triennio 2024-2026 e di parte economica per l'annualità 2024 sottoscritto definitivamente in data 30 dicembre 2024, che dispone:

- <u>all'art. 3</u>: "I criteri di ripartizione delle risorse, tra le varie modalità di utilizzo, potranno essere negoziati con cadenza annuale su iniziativa di una delle parti, con apposito accordo. In tal senso, le parti concordano che l'eventuale convocazione delle delegazioni trattanti, da parte del Presidente della delegazione trattante di parte datoriale, debba avvenire, escluse le cause di forza maggiore, entro 90 giorni dall'approvazione del Bilancio di Previsione e comunque entro il primo quadrimestre dell'anno, compatibilmente con i tempi di adozione degli strumenti di programmazione e di rendicontazione";
- <u>all'art. 4</u>: "Nelle more della rinegoziazione dei criteri di riparto delle risorse le parti concordano di ritenere valido quanto pattuito fino alla ridefinizione della nuova regolazione contrattuale";
- <u>all'art. 5</u>: "Il presente contratto conserva la sua efficacia fino alla stipulazione del successivo, salvo il caso in cui intervengano contrastanti norme di legge o di contratto nazionale"

<u>Visto</u> il CCNL per il personale del comparto Funzioni Locali stipulato in data 16.11.2022 che ha fissato, all'art. 79, i criteri per la costituzione del fondo per le risorse decentrate del personale non dirigente;

## Considerato che:

- l'art. 15, comma 5 del CCNL 21.05.2018 ha stabilito che, a seguito del consolidamento delle risorse decentrate stabili, secondo quanto previsto dall'art. 67, comma 1, le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative sono corrisposte a carico dei bilanci degli enti;
- ai sensi dell'art. 79 del CCNL 16.11.2022, la <u>parte stabile del fondo</u> è costituita annualmente dalle seguenti risorse:
  - ❖ comma 1, lettera a):
    - risorse di cui art. 67, comma 1, CCNL del 21.05.2018: un unico importo consolidato di tutte le risorse stabili indicate dall'art. 31, comma 2 del CCNL 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori dei conti, al netto di quelle destinate alla retribuzione di posizione e risultato delle posizioni organizzative; l'importo così determinato resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi;
    - risorse di cui art. 67, comma 2, CCNL del 21.05.2018, tra le quali:
      - lettera a): importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale in servizio alla

data del 31.12.2015;

- lettera b): importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data;
- lettera c): importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno;
- ❖ comma 1, lettera b): importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del CCNL 16.11.2022 in servizio alla data del 31.12.2018;
- ❖ comma 1, lettera c): risorse stanziate dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;
- comma 1, lettera d): importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (*Incrementi degli stipendi tabellari*) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data;
- ❖ comma 1-bis: quota di risorse già a carico del bilancio corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1, per il personale inquadrato alla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale, nei profili professionali della categoria B a cui si accedeva dalla posizione economica B3 e nei profili professionali della categoria D a cui si accedeva dalla posizione economica D3;
- l'art. 79 del CCNL 16.11.2022 dispone che gli enti possono altresì destinare al Fondo le seguenti <u>ulteriori</u> risorse, variabili di anno in anno:
  - ❖ comma 2, lettera a):
    - risorse di cui all'art. 67, comma 3, lettere a), b), c), d), f), g), j), k) CCNL del 21.05.2018, tra le quali:
      - lettera d): importo una tantum corrispondente alle frazioni di retribuzioni individuali di anzianità del personale cessato dal servizio, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, per frazioni di mese superiori a quindici giorni, oltre ai ratei di tredicesima mensilità; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio;
  - ❖ comma 2, lettera b): un importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del presente CCNL, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa;

- comma 2, lettera c): risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa;
- ❖ comma 2, lettera d): importo degli eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL dell'1.4.1999;
- comma 3: importo per l'anno 2024 relativo alla quota fondo dell'incremento delle risorse di cui al comma 2, lettera c) in misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018;
- ai sensi dell'art. 80, comma 1, del CCNL 16/11/2022 la parte variabile del fondo è alimentata, altresì:
  - \* dalle risorse corrispondenti ai differenziali di progressione economica e trattamenti fissi non più corrisposti a seguito di cessazione del personale o acquisizione di superiore area nell'anno precedente;
  - ❖ eventuali risorse residue di cui all'art. 79, comma 1 non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile;
- l'art. 40, comma 3-quinques, 2° periodo, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., prevede che gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa;
- ai sensi dell'art. 79, comma 6, del CCNL 16/11/2022, la quantificazione del fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di Elevata Qualificazione, di cui all'art. 16, del medesimo CCNL, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b) e d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge;

<u>Rilevato</u> che la Sezione delle autonomie della Corte dei conti con il parere n. 6 del 26 aprile 2018 sulle questioni di massima poste dalla Sezione regionale di controllo per la Puglia con la deliberazione n. 9/2018/QMIG e dalla Sezione regionale di controllo per la Lombardia con la deliberazione n. 40/2018/QMIG, ha enunciato il seguente principio di diritto; "<u>Gli incentivi</u> disciplinati dall'art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016 nel testo modificato dall'art. 1, comma 526, della legge n. 205 del 2017, erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, <u>non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017"</u>, ritenendo che le risorse che alimentano gli incentivi per le funzioni tecniche vanno collocate fuori dal tetto del salario accessorio;

Considerato che, l'art. 8, commi 3 e 4, del D. L. n. 13/2023, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 41/2023, ha previsto, al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione dei progetti del PNRR e degli adempimenti connessi, per gli anni dal 2023 al 2026, per gli enti locali che rispettano i requisiti di cui al comma 4, la possibilità di incrementare, oltre il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, l'ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in misura non superiore al 5% della componente stabile di ciascuno dei fondi certificati nel 2016;

<u>Visto</u>, altresì, che l'art. 14, comma 1-bis del D.L. n. 25/2025, convertito con modificazioni dalla L. 9 maggio 2025, n. 69, ha disposto che, <u>a decorrere dall'anno 2025</u>, al fine di armonizzare il trattamento accessorio del personale dipendente, le regioni, le città metropolitane, <u>le province</u> e i comuni, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 33, commi 1, 1-bis e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dall'organo di revisione, <u>possono incrementare, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il Fondo risorse decentrate destinato al personale in servizio fino al conseguimento di un'incidenza non superiore al 48 per cento delle somme destinate alla componente stabile del predetto Fondo, maggiorate degli importi relativi alla remunerazione degli incarichi di posizione organizzativa, sulla spesa complessivamente sostenuta nell'anno 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali;</u>

**Ricordati** i limiti di legge, relativi al contenimento del trattamento accessorio del personale, vigenti per gli anni 2015 e 2016:

- l'art. 9, comma 2-bis, ultimo periodo, del D.L. n. 78/2010, come modificato dall'art. 1, comma 456, della legge 147/2013, prevedeva che a decorrere dal 1º gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio fossero decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del periodo precedente, ovvero per quanto operato nel quadriennio 2011-2014;
- l'art. 1, comma 236, della legge 208/2015 prevedeva che, a decorrere dal 1º gennaio 2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non potesse superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015;

#### Visti:

- l'art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che "a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato";
- l'art. 33, comma 2, del D. L. 34/2019, il quale dispone che il limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio procapite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31/12/2018;

<u>Rilevato</u> che il D.P.C.M. del 27 aprile 2020 chiarisce che: "il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018";

<u>Visto</u>, altresì, il Decreto Interministeriale dell'11 gennaio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2022, attuativo dell'articolo 33, comma 1-bis, del decreto legge n. 34/2019, che definisce la disciplina in materia di assunzione di personale nelle Province e nelle Città metropolitane in base alla sostenibilità finanziaria, nonché i limiti del salario accessorio e che, in merito al salario accessorio, ha previsto che "il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 1-bis del decreto legge n. 34 del 2019, per

garantire il valore medio pro-capite riferito all'anno 2018, ed in particolare <u>è fatto salvo il limite iniziale</u> qualora il personale in servizio <u>è inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018</u>", prevedendo all'art. 1 comma 2 che "<u>Le disposizioni di cui al presente decreto</u> e quelle conseguenti in materia di trattamento economico accessorio contenute all'art. 33, comma 1-bis, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, <u>si applicano alle Province e Città metropolitane con decorrenza dal 1º gennaio 2022</u>".

<u>Verificato</u> che, ad oggi,il <u>numero dei dipendenti a tempo indeterminato in servizio nell'anno corrente</u> <u>2025, tenendo conto delle assunzioni effettuate e delle cessazioni di personale, è pari a 90,00 unità su base annua</u> (escluso il personale assegnato alle Funzioni NON Fondamentali);

<u>Rilevato</u>, pertanto, che, in esito alla verifica sul personale in servizio prevista dall'art. 33, comma 1-bis del decreto legge n. 34/2019, ai fini dell'eventuale adeguamento in aumento del limite del trattamento accessorio dell'anno 2016 per garantire il valore medio pro-capite riferito all'anno 2018, <u>anche per l'anno 2025 il limite del trattamento accessorio è quello corrispondente dell'anno 2016</u>, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 75/2017, essendo il numero dei dipendenti a tempo indeterminato in servizio nell'anno corrente 2025 inferiore al numero dei dipendenti a tempo indeterminato al 31.12.2018, pari a 110, ed al 31.12.2019, pari a 108 (sempre escluso il personale assegnato alle Funzioni NON Fondamentali);

# Considerato che:

- le riduzioni al trattamento accessorio, effettuate ai sensi dei citati art. 9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010 e art. 1, comma 236 della legge 208/2015, si intendono consolidate ai fini del vigente rispetto del limite anno 2016;
- la legge 56/2014 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni", la legge di stabilità 2015, approvata il 23 dicembre 2014, n. 190, in vigore dal 1° gennaio 2015 e le circolari n. 1/2015 e del 27.03.2015 della Funzione Pubblica hanno disciplinato e chiarito che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, ovvero al fondo destinato alla contrattazione integrativa, deve essere ridotto in misura proporzionale al trasferimento di personale;

<u>Precisato</u> che sulla parte stabile del fondo, secondo le modalità indicate nel parere del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, prot. n. 19097 del 07.03.2016, è stata effettuata una riduzione dello stesso in proporzione al personale cessato a qualunque titolo (pensionamenti, mobilità esterne, etc..) e che tale decurtazione è stata operata in misura corrispondente alla media delle risorse attribuite a ciascuna unità di personale nell'anno precedente la cessazione;

<u>Specificato</u>, altresì, che nel fondo sono state portate in riduzione le somme relative al finanziamento del trattamento accessorio:

- > del personale operante nelle funzioni del Mercato del Lavoro e delle Politiche attive del Lavoro, il cui finanziamento è carico del Ministero del Lavoro e della Regione Campania e che alla data del 01.06.2018 è stato trasferito nei ruoli della Regione Campania;
- > del personale addetto all'esercizio delle funzioni Museo/Biblioteca delegate alla Provincia ai sensi dell'art. 3, co. 2, della L.R. n. 14/2015, il cui finanziamento è carico della Regione Campania;
- > del personale che ai sensi dell'art. 3, co. 1, della L.R. n. 14/2015, è stato trasferito alla Regione Campania per l'esercizio delle funzioni non fondamentali;

<u>Dato atto</u> che con Deliberazione presidenziale n. 351 del 12.12.2024 con la quale, nel formalizzare le direttive alla Delegazione trattante di parte pubblica ai fini della sottoscrizione definitiva del CCI 2024/2026 di parte giuridica e per l'annualità economica 2024, veniva data disposizione per l'aumento del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato degli incarichi di Elevata Qualificazione (ex Posizioni Organizzative), definitivamente stabilito nell'incontro della delegazione trattante del 16.12.2024 in € 21.175,00, rideterminando l'importo complessivo del fondo in € 282.425,00;

<u>Dato atto</u> del tetto di spesa non superabile ai sensi dell'art. 23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017 di seguito rappresentato:

Descrizione	importo		
fondo delle risorse decentrate anno 2016 (*)	€	976.588,54	
fondo del lavoro straordinario anno 2016	€	84.236,61	
limite anno 2016	€	1.060.825,15	

<sup>\*</sup> comprensivo dell'importo di € 1.528,26 quale differenziale retributivo sulle progressioni orizzontali attribuite ai dipendenti a seguito degli aumenti contrattuali sulle posizioni iniziali - art. 67, comma 2, lett. b) CCNL del 21.05.2018

<u>Vista</u> la proposta di costituzione del fondo "parte stabile" e "parte variabile" relativa all'anno 2025 dettagliatamente riportata nel prospetto <u>Allegato A</u> e che di seguito si riassume:

Descrizione	importo		di cui importo escluso dal limite art. 23, c.2, D.Lgs. 75/2017		di cui importo soggetto al limite art. 23, c.2, D.Lgs. 75/2017	
Risorse stabili	€	751.171,65	€	93.099,82	€	658.071,83
Risorse variabili, di cui:  > € 150.000,00 per gli incentivi per le funzioni tecniche  > € 40.000,00 per i compensi all'avvocatura interna	€	191.240,39	€	190.000,00	€	1.240,39
Totale proposta di costituzione fondo risorse decentrate anno 2025	€	942.412,04	€	283.099,82	€	656.505,79
+ Fondo lavoro straordinario	€	84.236,61			€	84.236,61
+ Fondo retribuzione di posizione e di risultato incarichi di Elevata Qualificazione (ex Posizioni Organizzative)	€	282.425,00			€	282.425,00
Totale complessivo risorse anno 2025 per verifica limite	€	1.309.073,65	€	283.099,82	€	1.025.973,83

<u>Dato Atto</u> che la proposta di costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2025 determinato in <u>€</u> <u>942.412,04</u>, rispetta il limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, in quanto escludendo le risorse stabili <u>non soggette</u> al predetto limite e comprendendo il fondo per il lavoro straordinario ed il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato degli incarichi di Elevata Qualificazione (ex Posizioni Organizzative),

risulta inferiore al corrispondente limite dell'anno 2016 di € 1.060.825,15;

## **Considerato** che:

- ➤ l'Ente non versa in situazione di dissesto;
- ➤ la Provincia ha rispettato il pareggio di bilancio per gli anni 2020, 2021, 2022, 2023 ed è stato rispettato pure per l'anno 2024, vista la delibera presidenziale n. 74 del 11.03.2025 di approvazione dello schema di conto consuntivo, su cui è stato espresso parere favorevole dei revisori dei conti ed approvato con deliberazione consiliare n. 23 del 14.04.2025;
- ➤ nel bilancio dell'Ente 2025/2027 approvato con deliberazione consiliare n. 22 del 14.04.2025 è stata allocata la spesa per il personale, elaborata tenendo conto di tutti gli oneri diretti e riflessi, nonché gli oneri derivanti dal CCNL e dalla contrattazione decentrata integrativa;
- ➤ l'incidenza della spesa del personale non è superiore al 50% delle spese correnti e che la Provincia, in applicazione delle leggi finanziarie degli ultimi anni, ha ridotto la spesa del personale in via generale, come si evince dallo schema di DUP 2025/2027 approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 21 del 14.04.2025;
- > nell'anno 2024 ha rispettato il tetto della spesa di personale con riferimento al dato medio del triennio 2011/2013;

<u>Rilevato</u> che l'adozione del presente atto non riveste carattere discrezionale in quanto trattasi di mera applicazione di disposizioni di legge o contrattuali;

<u>Ricordato</u> che l'ente potrà, in ogni momento, procedere a riquantificare il fondo del salario accessorio nel corso dell'anno, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che giustificano la revisione di quanto attualmente costituito;

<u>Vista</u> la deliberazione presidenziale n. 337 del 02.12.2024 con la quale si modificava la composizione della delegazione trattante di parte pubblica abilitata alla contrattazione decentrata integrativa;

<u>Dato atto</u> che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. ed alle RSU;

<u>Dato atto</u>, altresì, che prima della sottoscrizione definitiva del contratto collettivo integrativo per la <u>parte economica 2025</u> si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 40-bis, c. 1, D. Lgs n. 165/2001, ad oggetto "Controlli in materia di contrattazione integrativa";

<u>Ritenuto</u>, pertanto, al fine di consentire alla delegazione trattante di poter avviare le trattative per la sottoscrizione dell'accordo per l'annualità economica 2025, dover procedere alla determinazione delle risorse costituenti il fondo del trattamento accessorio del personale per l'<u>anno 2025</u>, come da prospetto <u>Allegato A</u> al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, riservandosi, con successivo provvedimento, di integrarne la relativa consistenza con le seguenti risorse:

- a) economie da risorse di parte stabile non interamente utilizzate nell'anno precedente;
- **b)** risorse di natura variabile, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a seguito di verifica della possibilità di incremento del fondo prevista:
  - ❖ dall'art. 1, comma 604 della Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) per l'incremento in misura

complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018 delle risorse di cui all'rt. 79, comma 2, lettera c) CCNL 16.11.2022 (adeguamento delle disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, ecc.);

- dall'articolo 14, comma 1-bis, del d.l. 25/2025 convertito dalla legge 69/2025, per le Province fino al conseguimento di un'incidenza non superiore al 48 per cento delle somme destinate alla componente stabile del Fondo, come certificata dall'organo di revisione dell'Ente, maggiorate degli importi relativi alla remunerazione degli incarichi di posizione organizzativa, sulla spesa complessivamente sostenuta nell'anno 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali;
- ❖ dall'art. 8, commi 3 e 4, del D. L. n. 13/2023, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 41/2023, per gli enti locali attuatori dei progetti del PNRR, in misura non superiore al 5% della componente stabile del fondo certificato nel 2016;
- c) con le risorse derivanti dallo stanziamento da parte dell'Ente di eventuali somme aggiuntive, previo accertamento, a tal fine, della sussistenza dei connessi presupposti giuridico finanziari;

#### Visti:

- il TUEL approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;
- il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il CCNL 2019-2021 del personale del Comparto Funzioni Locale stipulato il 16.11.2022 e precedenti per le disposizioni contrattuali ancora vigenti;
- lo Statuto della Provincia;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento dei Servizi e degli Uffici della Provincia di Benevento;
- il vigente Regolamento di contabilità della Provincia di Benevento;

## Viste le Deliberazioni del Consiglio Provinciale:

- n. 21 del 14.04.2025: "DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) di cui all'art. 170, comma 1, D.Lgs n. 267/2000 Periodo 2025/2027 e relativi allegati Programma triennale lavori pubblici, Programmazione del fabbisogno del personale, Programma triennale acquisto forniture e servizi e il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni immobiliari. APPROVAZIONE DEFINITIVA";
- n. 22 del 14.04.2025: "Schema di Bilancio di Previsione per il Triennio 2025-2027 e relativi allegati ai sensi dell'art. 174 del D. Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 11 e 18-bis del D. Lgs. n. 118/2011. APPROVAZIONE DEFINITIVA";
- n. 23 del 14.04.2025: "Rendiconto dell'esercizio finanziario 2024. APPROVAZIONE DEFINITIVA";

## Viste le Deliberazioni Presidenziali:

- n. 203 del 10.07.2025 con la quale è stata approvata la nuova rideterminazione dell'assetto organizzativo dell'Ente, che individua e definisce la struttura fondamentale dell'Ente nell'Organigramma e relativo Funzionigramma;
- n. 174 del 17.06.2025 di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027, come modificata dalla deliberazione n. 245 del 09.09.2025;
- n. 167 del 16.06.2025 avente ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027 ai sensi dell'art. 169 D.LGS. 267/2000";

<u>Attesa</u> la propria competenza ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e s.m.i.;

Attestata la regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'art.147 bis del DLgs 267/2000 introdotto con la Legge 213/2012 di conversione del D.L. 174/2012;

<u>Attestato</u> con la sottoscrizione del presente atto di aver verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse ai sensi del vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;

<u>Dato atto</u> che, nel caso di specie, non sussiste obbligo di astensione ai sensi del Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza Triennio 2025/2027 adottato, quale sez. 2 – sottosezione 2.3 del PIAO 2025/2027, con Delibera Presidenziale n. 174/2025;

#### DETERMINA

per le motivazioni in premessa, che qui si intendono ripetute e trascritte:

- 1) <u>DI COSTITUIRE</u>, ai sensi dell'art. 79 del CCNL del personale del Comparto Funzioni Locali 16.11.2022, il fondo per le risorse decentrate del personale non dirigente dell'Ente per l'<u>anno 2025</u>, per un importo di <u>€</u> <u>942.412,04</u>, come esposto in premessa e riportato in dettaglio nel prospetto <u>Allegato A</u> alla presente determinazione, che ne forma parte integrante e sostanziale.
- 2) <u>DI DARE ATTO</u> che nella proposta di costituzione del fondo per l'<u>anno 2025</u>, risulta rispettata la previsione di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, in quanto, escludendo le risorse stabili e variabili del fondo dell'anno 2023 non soggette dal limite di cui al predetto art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, tra le quali vi sono le risorse per gli incentivi per le funzioni tecniche (€ 150.000,00) e per i compensi all'avvocatura interna (€ 40.000,00), e comprendendo il fondo per il lavoro straordinario ed il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato degli incarichi di Elevata Qualificazione (ex Posizioni Organizzative), il fondo dell'<u>anno 2025</u> si determina in <u>€ 1.025.973,83</u>, inferiore, quindi, al limite dell'anno 2016 di € 1.060.825,15.
- 3) <u>DI PRECISARE</u> che con successivo atto si provvederà, in coerenza con le condizioni previste dalla disciplina legislativa e contrattuale vigente, previo accertamento, a tal fine, della sussistenza dei relativi presupposti giuridico finanziari ed a seguito di specifica deliberazione presidenziale di indirizzi, all'integrazione della consistenza del fondo con le eventuali risorse di natura variabile in premessa dettagliate.
- 4) <u>DI DARE ATTO</u> che l'importo risultante dalla costituzione del fondo trova copertura nei capitoli di spesa del personale del bilancio anno 2025, che sarà impegnato con successivi provvedimenti ai sensi dell'art.

183 TUEL, come modificato dal D. Lgs n. 126/2014.

- 5) **DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento:
  - al Collegio dei Revisori dei Conti per certificazione del valore della componente stabile del fondo ai fini della verifica della possibilità di incremento ai sensi dell'articolo 14, comma 1-bis, del d.l. 25/2025 convertito dalla legge 69/2025;
  - al Presidente ed ai componenti della Delegazione trattante di Parte Pubblica;
  - alle OO.SS. provinciali ed alla RSU aziendale.
- 6) <u>DI ATTESTARE</u> che il presente atto, così come sopra formulato, non contiene dati e riferimenti che possano determinare censure per violazione delle norme sulla privacy di cui al D. Lgs n. 196/2003.

# 7) **DI DARE ATTO** che:

- in relazione al presente provvedimento non sussistono in capo ai sottoscritti cause di conflitto d'interesse, anche potenziale, di cui all'art. 6bis della L. 241/90 e dell'art. 1, comma 9, lettera e) della L. 190/2012;
- non sussiste obbligo di astensione nel caso di specie ai sensi del Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza Triennio 2025/2027 adottato, quale sez. 2 sottosezione 2.3 del PIAO 2025/2027, con Delibera Presidenziale n. 174/2025;
- la presente determinazione:
  - diverrà esecutiva con l'apposizione del visto contabile attestante la copertura finanziaria;
  - sarà pubblicata sul sito internet della Provincia, all'Albo Pretorio on line, così come previsto dall'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69.
- 8) <u>DI ATTESTARE</u> la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

#### IL DIRIGENTE FF

f.to (Dott.ssa Maria Antonietta Iacobellis)

#### IL DIRIGENTE FF

f.to (Dott.ssa Maria Antonietta Iacobellis)

## ADEMPIMENTI DEL SETTORE 2 AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

# SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO - PROVVEDITORATO - GESTIONE ECONOMICO STIPENDIALE DEL PERSONALE - CONTROLLO ANALOGO

# <u>UFFICIO IMPEGNI</u> REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA (Art. 151, comma 4, D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000)

# IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ

f.to (Dott. Armando Mongiovi)

## IL DIRIGENTE FF

f.to (Dott.ssa Maria Antonietta Iacobellis)